

VADEMECUM AGRICOLTURA BIOLOGICA

Scopo del documento: fornire informazioni di base alle aziende che vogliono convertirsi al biologico e le prime informazioni di carattere tecnico-agronomico per affrontare la conversione.

- **Premessa**

L'agricoltura biologica non è solo un metodo di produzione che sostituisce mezzi tecnici dell'agricoltura convenzionale con mezzi tecnici ammessi in biologico; è anche un nuovo modo di concepire l'agricoltura e l'allevamento nel rispetto dei cicli naturali.

L'agricoltura biologica prevede che non si possano utilizzare sostanze di sintesi chimica e/o OGM e che possano essere impiegati solo mezzi tecnici e di lotta appositamente inseriti in un Elenco; per l'agricoltura biologica tre concetti sono principali: il terreno come organismo vivente, il benessere animale e il rispetto della biodiversità. L'agricoltore biologico è concentrato nel prevenire le malattie creando le condizioni perché sia più difficile che si sviluppino, utilizza il letame (non proveniente da allevamenti industriali) ed altri composti organici, la lotta biologica (insetti/microorganismi utili contro insetti/microorganismi nocivi), la rotazione delle colture, la tecnica del sovescio (coltura che arricchisce il terreno, falciandola ed interrandola nello stesso terreno); crea ripari naturali e siepi per il proliferare di microorganismi e insetti utili.

- **Normativa sull'agricoltura biologica**

L'agricoltura biologica è normata da un Regolamento Europeo (Reg CE 848 del 30 maggio 2018); in esso sono contenute tutte le disposizioni che devono essere rispettate dai produttori biologici ai fini di poter certificare le proprie produzioni biologiche; in esso è definito anche il Sistema di Controllo delle Produzioni biologiche che fornisce le garanzie ai consumatori. Lo stesso Regolamento prevede le norme per l'etichettatura dei prodotti biologici. Sull'etichetta deve figurare il logo europeo del biologico (fogliolina verde), il numero di codice dell'organismo di controllo a cui è sottoposto l'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente ed altre diciture previste dalla normativa.

- **Conversione aziendale**

È il periodo, da un minimo di due anni (per le colture erbacee) ad un massimo di tre anni (per le colture arboree), che deve intercorrere dal momento in cui l'azienda cessa la produzione agricola convenzionale ed il momento in cui l'azienda può essere certificata bio; durante questo periodo opera nel rispetto delle norme sull'agricoltura biologica. Il periodo di conversione si calcola, di norma, dalla data di presentazione della Prima Notifica di produzione biologica, ma può essere ridotto e/o persino azzerato, in alcuni casi particolari, previa richiesta giustificata, all'Organismo di Certificazione ed alla Regione, e con acquisizione di documenti comprovanti le condizioni esistenti per tale diminuzione del periodo di conversione (es. terreno incolto da parecchio tempo). Durante il periodo di conversione, non può essere rilasciata la certificazione biologica prima dei 12 mesi di conversione; da questo momento, fino al termine del periodo di conversione, il prodotto può essere certificato come "prodotto in conversione all'agricoltura biologica".

- **Organismo di Controllo e Certificazione**

L'attività di controllo delle aziende biologiche è esercitata su delega del Ministero delle Politiche Agricole, da Organismi indipendenti e di parte terza che sono appositamente accreditati ed eseguono visite ispettive, raccolta della documentazione aziendale e rilasciano il certificato biologico dell'azienda e delle sue produzioni; ai predetti Organismi è dovuta una quota di certificazione, variabile in funzione della grandezza e dell'ordinamento produttivo dell'azienda.

- **Come inizia ad operare l'azienda biologica**

L'azienda che vuole iniziare ad operare in biologico deve inviare, tramite il SIAN, una Prima Notifica di produzione che fotografa l'azienda e determina da quando sulla stessa azienda sono cessate le tecniche e l'utilizzo di mezzi tecnici in contrasto con le norme sul biologico. La Notifica (di Variazione) va ripresentata, sempre tramite SIAN, ogni qualvolta ci sono delle modifiche di ciò che viene rappresentato nella Prima Notifica: per esempio acquisizione di nuovi terreni, inserimento di attività zootecniche oltre quelle di coltivazione; attività di trasformazione in azienda o in conto terzi.

- **Quali documenti occorrono per fare la Prima Notifica biologica**

Trattiamo di un'azienda agricola che dispone di fascicolo agricolo, naturalmente. In sintesi, dopo aver scelto uno tra gli Organismi di Certificazione accreditati, occorre consegnare ad essi:

- DOCUMENTO IDENTITA'
- ESTRATTI DI MAPPA PARTICELLE AZIENDALI
- FASCICOLO AZIENDALE
- MARCA DA BOLLO € 16,00
- RELAZIONE TECNICA che descrive in dettaglio l'attività e l'organizzazione aziendale, gli eventuali punti critici e/o ostativi all'adozione del metodo biologico e le modalità per il loro superamento

Una volta scelto l'Organismo di Certificazione, presso di esso viene compilata la Prima Notifica di produzione biologica.

- **PAP (Programma Annuale di Produzione)**

Il PAP è il documento che si deve inviare, in genere entro il 31 gennaio di ogni anno, per via telematica sul SIAN, che indica le produzioni che l'azienda agricola intende realizzare nel corso dell'anno. Il PAP può essere modificato in corso d'anno e comunicato tramite il SIAN. Per le aziende di trasformazione il documento si chiama PAP Preparatori.

- **Registri dell'azienda biologica**

Il produttore biologico è tenuto a compilare un Registro delle operazioni aziendali che contiene tutte le lavorazioni agricole e di raccolta ed un Registro acquisti e vendite. La registrazione degli acquisti e delle vendite sono svolte su appositi registri salvo il caso in cui l'azienda disponga di contabilità aziendale (registri IVA, libro giornale) che garantisca che i prodotti siano rintracciabili in ogni punto della filiera e che l'operatore sia in grado, in ogni momento, di fornire le informazioni necessarie per l'esecuzione dei bilanci di massa del prodotto, ovvero la verifica dei quantitativi di prodotto consegnati all'unità di produzione, i materiali acquistati e il loro utilizzo,

la composizione dei prodotti finiti e i quantitativi dei prodotti stoccati in magazzino o ceduti. La mancata o errata compilazione dei Registri comporta delle sanzioni fino, nei casi di maggiore gravità, al ritiro della certificazione ed all'esclusione dell'azienda dal Sistema di agricoltura biologica.

- **Deroga sementi**

Sul mercato esiste poca disponibilità di sementi biologiche e molte di esse non sempre sono sufficientemente produttive. Per utilizzare sementi non biologiche si deve inoltrare apposita richiesta, telematicamente sul SIAN; tale deroga è accolta se non esiste sul mercato un seme biologico della stessa tipologia di cultivar. L'utilizzo di semente convenzionale per cui non è stata chiesta e ottenuta deroga, dà luogo alla sospensione della certificazione. In ogni caso le piantine devono essere prodotte nell'azienda biologica che le utilizza o in un vivaio biologico certificato. Negli ultimi anni la disponibilità di sementi bio è in aumento e soprattutto per alcuni cereali/leguminose dal gennaio 2023 è OBBLIGATORIO l'utilizzo di semente bio per la semina: in questi casi la deroga non è ammessa.

- **Certificato di conformità**

Con questo documento rilasciato dall'Organismo di Certificazione, si attesta che l'azienda è certificata biologica, la data in cui finisce il suo periodo di conversione, le sue produzioni ottenute col metodo biologico. Se l'azienda intende trasformare i suoi prodotti materia prima in prodotto trasformato, lo deve etichettare nel rispetto delle norme sull'etichettatura e previa richiesta di autorizzazione alla stampa dell'etichetta che va presentata all'Organismo di Controllo della propria azienda.

- **Azienda mista**

E' data facoltà all'azienda di produzione di coltivare o allevare alcune cultivar/specie in bio e, contemporaneamente, in convenzionale, ma di differente tipologia/specie. Deve essere garantita la separazione dei terreni e dei locali di conservazione dei prodotti e dei mezzi tecnici ed una separazione fisica/temporale delle lavorazioni agricole. In caso di azienda di trasformazione l'azienda mista deve garantire la separazione temporale/fisica delle lavorazioni e la separazione degli stoccaggi. È consentito all'azienda agricola che vuole trasformare i propri prodotti l'utilizzo di un'azienda di lavorazione (in conto terzi), anche se convenzionale, per la chiusura della filiera, ma l'utilizzo di tale azienda di trasformazione, convenzionale o biologica, deve essere inserito nella notifica di produzione aziendale.